

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3752/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1988

relativo alla sospensione della pesca dello sgombrò da parte delle navi battenti  
bandiera dell'Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica  
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del  
23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo  
delle attività di pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento  
(CEE) n. 3483/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, para-  
grafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del  
Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune  
popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle  
catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è  
soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile<sup>(3)</sup>,  
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3472/  
88<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di sgombrò per il 1988;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni  
relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva  
soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare  
la data alla quale si considera che le catture eseguite dai  
pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno  
esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla  
Commissione, le catture di sgombrò nelle acque delle  
divisioni CIEM II (salvo zona CE), V b (zona CE), VI, VII,  
VIII a, b, d, e, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera

dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il  
contingente assegnato per il 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture di sgombrò nelle acque CIEM II  
(salvo zona CE), V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII,  
XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera dell'Ir-  
landa o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il contin-  
gente assegnato all'Irlanda per il 1988.

La pesca dello sgombrò nelle acque CIEM II (salvo zona  
CE), V b (zona CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV  
eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o  
registrate nell'Irlanda è proibita, nonché la conservazione  
a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da  
parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del  
presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-  
sivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle  
Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1988.

*Per la Commissione*

António CARDOSO E CUNHA

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 12.